

Università degli Studi di Siena

STATUTO

Emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 pubblicato in G.U. n.49 del 28 febbraio 2012 e modificato con D.R. n. 93/2015 del 28 gennaio 2015, pubblicato in G.U. n. 37 del 14 febbraio 2015, e nel Bollettino Ufficiale di Ateneo - Supplemento al n. 114.

(In vigore dal 14 febbraio 2015)

SOMMARIO

- TITOLO I -	4
PRINCIPI GENERALI	4
<i>Articolo 1 (Storia e vocazione)</i>	4
<i>Articolo 2 (Missione)</i>	4
<i>Articolo 3 (Titoli di studio)</i>	4
<i>Articolo 4 (Autonomia e relative fonti)</i>	5
<i>Articolo 5 (Principi di attività e organizzazione)</i>	5
<i>Articolo 6 (Comunità universitaria)</i>	6
<i>Articolo 7 (Codice Etico della Comunità universitaria)</i>	6
<i>Articolo 8 (Relazioni con altri soggetti e istituzioni)</i>	6
<i>Articolo 9 (Definizioni e linguaggio)</i>	7
- TITOLO II -	7
RICERCA, DIDATTICA E RELATIVE STRUTTURE	7
<i>Articolo 10 (Ricerca e didattica)</i>	7
<i>Articolo 11 (Docenti)</i>	8
<i>Articolo 12 (Studenti)</i>	9
<i>Articolo 13 (Personale tecnico e amministrativo)</i>	9
<i>Articolo 14 (Strutture scientifiche e didattiche)</i>	9
<i>Articolo 15 (Dipartimenti)</i>	10
<i>Articolo 16 (Organizzazione dei Dipartimenti)</i>	11
<i>Articolo 17 (Centri di ricerca)</i>	12
<i>Articolo 18 (Strutture di raccordo)</i>	13
<i>Articolo 19 (Organizzazione delle Strutture di raccordo)</i>	13
<i>Articolo 20 (Funzioni assistenziali nelle discipline biomediche)</i>	14
<i>Articolo 21 (Corsi di studio)</i>	14
<i>Articolo 22 (Corsi di Dottorato di Ricerca)</i>	15
<i>Articolo 23 (Corsi di Specializzazione)</i>	15
<i>Articolo 24 (Master universitari)</i>	15

- TITOLO III -	15
ORGANI DI GOVERNO	15
<i>Articolo 25 (Organi di governo)</i>	15
<i>Articolo 26 (Rettore)</i>	16
<i>Articolo 27 (Elezione del Rettore)</i>	16
<i>Articolo 28 (Senato Accademico)</i>	17
<i>Articolo 29 (Diritti dei componenti del Senato Accademico)</i>	18
<i>Articolo 30 (Composizione del Senato Accademico)</i>	18
<i>Articolo 31 (Consiglio di Amministrazione)</i>	19
<i>Articolo 32 (Composizione del Consiglio di Amministrazione)</i>	20
- TITOLO IV -	21
ORGANI AUSILIARI, DI VALUTAZIONE E CONTROLLO	21
<i>Articolo 33 (Organi ausiliari)</i>	21
<i>Articolo 34 (Pro Rettore Vicario e Delegati)</i>	21
<i>Articolo 35 (Commissione Relazioni Internazionali)</i>	21
<i>Articolo 36 (Commissione Etica)</i>	22
<i>Articolo 37 (Consiglio Studentesco)</i>	22
<i>Articolo 38 (Composizione del Consiglio Studentesco)</i>	23
<i>Articolo 39 (Conferenza Territoriale e dei Sostenitori)</i>	23
<i>Articolo 40 (Organi di valutazione e controllo)</i>	24
<i>Articolo 41 (Nucleo di Valutazione d'Ateneo)</i>	24
<i>Articolo 42 (Collegio dei Revisori dei conti)</i>	25
<i>Articolo 43 (Composizione del Collegio dei Revisori dei conti)</i>	26
<i>Articolo 44 (Difensore Civico degli studenti)</i>	26
<i>Articolo 45 (Collegio di Disciplina)</i>	26
<i>Articolo 46 (Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni)</i>	27
- TITOLO V -	27
AMMINISTRAZIONE	27
<i>Articolo 47 (Principi di amministrazione)</i>	27
<i>Articolo 48 (Direttore Generale)</i>	28
<i>Articolo 49 (Conferimento e revoca dell'incarico di Direttore Generale)</i>	29
<i>Articolo 50 (Dirigenza e funzioni dirigenziali)</i>	29
<i>Articolo 51 (Strutture di servizio)</i>	30
<i>Articolo 52 (Centri di Servizio e Dipartimenti Amministrativi)</i>	30
<i>Articolo 53 (Sistema Bibliotecario d'Ateneo)</i>	30
<i>Articolo 54 (Sistema Museale d'Ateneo)</i>	31
<i>Articolo 55 (Archivi)</i>	31

- TITOLO VI -	31
NORME GENERALI, TRANSITORIE E FINALI	31
<i>Articolo 56 (Composizione degli organi elettivi)</i>	31
<i>Articolo 57 (Incompatibilità e divieti)</i>	32
<i>Articolo 58 (Pari opportunità nella composizione degli organi d'Ateneo)</i>	33
<i>Articolo 59 (Revisione dello Statuto)</i>	33
<i>Articolo 60 (Disposizioni transitorie)</i>	33
<i>Articolo 61 (Entrata in vigore)</i>	34

**-TITOLO I -
PRINCIPI GENERALI**

Articolo 1 (Storia e vocazione)

1. L'Università degli Studi di Siena, già organizzata e finanziata dal Comune di Siena nel 1240 ed eretta a Studio generale nel 1357, è sede primaria di libera ricerca e libera formazione, nonché luogo di apprendimento ed elaborazione critica delle conoscenze per il progresso culturale, civile ed economico della società, in ideale continuità con la sua storia e la sua antica tradizione di centro internazionale di studi e formazione.
2. Essa si ispira ai principi dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore e, nella prospettiva dell'internazionalizzazione, favorisce gli scambi culturali, la mobilità del corpo docente e studentesco, i programmi integrati di studio e di ricerca e il riconoscimento delle carriere didattiche.
3. La sede legale e amministrativa dell'Università è in Siena. L'Ateneo può articolarsi in sedi distaccate.

Articolo 2 (Missione)

1. L'Università è istituzione pubblica di alta cultura finalizzata allo svolgimento, all'organizzazione e alla promozione della ricerca scientifica e dell'istruzione superiore, anche attraverso selettive politiche di reclutamento e formazione di studiosi e studiosi, nonché alla formazione culturale, scientifica e professionale del corpo studentesco, all'innovazione scientifica e tecnologica e al trasferimento tecnologico e delle conoscenze.
2. L'Università, in armonia con la Costituzione della Repubblica Italiana, opera in conformità ai principi del pluralismo, della democrazia e del rispetto delle libertà personali e collettive, del diritto individuale al sapere, della valorizzazione del merito e della cultura fondata sul rispetto della diversità di genere.
3. L'Università garantisce la libertà di ricerca e di insegnamento, il libero accesso ai corsi di studio, e promuove le condizioni che rendano effettivi tali diritti, nell'ambito delle disposizioni vigenti e compatibilmente con i suoi programmi di sviluppo.
4. L'Università cura la divulgazione scientifica, valorizzando anche le istanze provenienti dal territorio senese.
5. L'Università promuove e favorisce le attività culturali, ricreative e sportive del corpo studentesco e di tutto il personale universitario.

Articolo 3 (Titoli di studio)

1. L'Università conferisce i seguenti titoli di studio:
 - a) Laurea;
 - b) Laurea Magistrale;
 - c) Diploma di Specializzazione;
 - d) Dottorato di Ricerca;
 - e) Master Universitario.
2. L'Università promuove l'accREDITAMENTO dei corsi di ogni livello secondo le indicazioni degli organismi nazionali e internazionali di valutazione della qualità della didattica.
3. L'Università rilascia attestati relativi alle attività di aggiornamento e formazione che organizza autonomamente o con altri enti.

Articolo 4 (Autonomia e relative fonti)

1. L'Università è ente di diritto pubblico, ha piena capacità giuridica e gode di autonomia statutaria e regolamentare, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile. Essa si organizza e opera secondo lo Statuto, il quale è espressione fondamentale della sua autonomia.
2. Nell'ambito della propria autonomia e secondo le procedure indicate nei successivi commi, l'Università adotta i regolamenti relativi all'organizzazione e al funzionamento dei propri uffici e delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio, e ogni altro regolamento relativo all'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il Senato Accademico approva i seguenti Regolamenti:
 - a) il Regolamento generale d'Ateneo, che disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Ateneo e reca le disposizioni di attuazione del presente Statuto;
 - b) il Regolamento elettorale, che disciplina le modalità di elezione del Rettore e degli altri organi elettivi dell'Ateneo, nonché delle rappresentanze degli studenti e del personale tecnico amministrativo negli stessi presenti;
 - c) ogni altro Regolamento relativo all'organizzazione e al funzionamento degli organi di governo dell'Università.
4. Il Senato Accademico, previo parere favorevole deliberato a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione, approva i seguenti ulteriori regolamenti:
 - a) il Regolamento didattico d'Ateneo che disciplina gli ordinamenti dei corsi di studio volti al rilascio dei titoli di cui all'art. 3, lettere a), b) e c);
 - b) il Regolamento delle strutture scientifiche e didattiche dell'Ateneo che disciplina l'organizzazione e il funzionamento delle strutture di cui al Titolo II dello Statuto;
 - c) ogni altro Regolamento in materia di didattica e di ricerca, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle Strutture di raccordo, che vengono proposti su deliberazione dei rispettivi organi consiliari.
5. Il Consiglio di Amministrazione approva il Regolamento di amministrazione e contabilità, che disciplina i criteri e le modalità di organizzazione e gestione amministrativa, finanziaria e contabile dell'Ateneo.
6. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico, approva i regolamenti in materia di amministrazione, procedimenti amministrativi, diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi.
7. I regolamenti sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti dell'organo competente, sono emanati dal Rettore ed entrano in vigore quindici giorni dopo la loro pubblicazione, salvo che non sia diversamente disposto. Essi sono resi pubblici secondo le modalità previste dal Regolamento generale d'Ateneo.

Articolo 5 (Principi di attività e organizzazione)

1. L'Università assume, per l'esercizio delle proprie funzioni, il metodo operativo della programmazione strategica e della verifica e valutazione dei risultati e assicura, a ogni livello, la distinzione tra attività di indirizzo, di gestione e di controllo.
2. L'Università impronta la propria attività e organizzazione ai principi di imparzialità, buon andamento, efficienza, efficacia, semplificazione, trasparenza e tempestività delle procedure, pubblicità degli atti, copertura finanziaria e patrimoniale dei costi, sostenibilità ambientale, tutela della sicurezza e della salute, pari opportunità, cooperazione e responsabilità.
3. L'Università promuove l'accreditamento delle proprie strutture didattiche, di ricerca e di servizio secondo i principi di qualità.

4. L'Università promuove a tutti i livelli l'informatizzazione e la digitalizzazione dei processi organizzativi e dei relativi flussi documentali.
5. L'Università gestisce il proprio patrimonio immobiliare, nel rispetto del significato storico della propria presenza sul territorio in cui opera.

Articolo 6 (Comunità universitaria)

1. L'Università persegue i propri fini istituzionali attraverso il concorso attivo e responsabile del personale docente, del personale tecnico e amministrativo e del corpo studentesco, i quali, nel loro insieme, compongono la Comunità universitaria.
2. Nel rispetto delle distinte professionalità e competenze, l'Università favorisce e promuove la consapevole partecipazione di tutte le componenti della Comunità alla vita dell'Ateneo, nonché alla definizione delle linee programmatiche del suo governo e all'attuazione delle stesse.

Articolo 7 (Codice Etico della Comunità universitaria)

1. L'Università adotta il Codice Etico della Comunità universitaria, che ne detta le regole di condotta, definisce i valori fondamentali ai quali ispirare la propria azione, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'Ateneo. Le disposizioni del Codice Etico sono volte a evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi e le questioni di proprietà intellettuale.
2. Il Codice Etico è approvato dal Senato Accademico, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
3. Le infrazioni al Codice Etico, salvi i profili di rilevanza disciplinare, civile, contabile e penale delle condotte, sono sanzionate con l'irrogazione di un richiamo scritto, accompagnato, nel caso di recidiva, dalla sua pubblicazione sul sito dell'Ateneo.
4. Sulle medesime infrazioni, qualora non costituiscano anche un illecito disciplinare rientrante nella competenza del Collegio di Disciplina di cui all'art. 45, decide il Senato Accademico, su proposta del Rettore, tenuto conto delle segnalazioni pervenute e dell'istruttoria curata dalla Commissione Etica di cui all'art. 36.

Articolo 8 (Relazioni con altri soggetti e istituzioni)

1. L'Università promuove forme di collaborazione con le istituzioni locali, nazionali e internazionali, con centri di ricerca, Università e altri soggetti pubblici o privati, in Italia o all'estero, che siano utili e opportune per il migliore espletamento delle proprie finalità istituzionali.
2. L'Università può costituire associazioni, enti, fondazioni, società, consorzi e altri organismi pubblici o privati, nonché assumere partecipazioni all'interno degli stessi, per assicurare l'ottimale svolgimento delle attività strumentali e di servizio ai propri fini istituzionali.

Articolo 9 (Definizioni e linguaggio)

1. Ai fini delle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti e degli atti dell'Ateneo, e salva diversa espressa previsione, si intendono:
 - a) per "Università" o "Ateneo": l'Università degli Studi di Siena;
 - b) per "professori": le professoresse e i professori ordinari, straordinari e associati, confermati e non confermati, dell'Ateneo;

- c) per “ricercatori”: le ricercatrici e i ricercatori di ruolo, confermati e non confermati, a tempo indeterminato e a tempo determinato di cui alla legge 30 dicembre 2010 n. 240, e successive modificazioni e integrazioni, appartenenti all’Ateneo;
- d) per “docenti”: le figure di cui alle lettere b) e c), nonché gli assistenti universitari appartenenti al ruolo a esaurimento;
- e) per “Decano”: la professoressa o il professore ordinario più anziano in ruolo dell’Ateneo; a parità di anzianità di ruolo, la professoressa o il professore ordinario più anziano per età anagrafica dell’Ateneo;
- f) per “personale tecnico e amministrativo”: il personale di ruolo amministrativo, tecnico, bibliotecario, socio-sanitario e i collaboratori ed esperti linguistici dell’Ateneo;
- g) per “studenti”: le iscritte e gli iscritti ai Corsi di studio dell’Ateneo, vale a dire i Corsi di Laurea e Laurea Magistrale, i Corsi di Dottorato, i Corsi di Specializzazione e quelli per il conseguimento di Master universitari;
- h) per “corsi di studio”: Corsi di Laurea, Laurea Magistrale, di Specializzazione e di Dottorato di Ricerca;
- i) per “strutture dell’Ateneo”: le strutture di ricerca, didattiche e di servizio dell’Ateneo, nonché gli uffici amministrativi centrali e periferici;
- j) per “Ministero” o “MIUR”: il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca o qualunque successiva sua denominazione;
- k) per “MEF”: il Ministero dell’Economia e delle Finanze o qualunque successiva sua denominazione.
2. Tutte le cariche, professioni e titoli inerenti a funzioni professionali nominate nello Statuto e declinate al genere maschile devono intendersi riferite anche al corrispondente termine di genere femminile.
3. L’Università si impegna a utilizzare un linguaggio neutro dal punto di vista del genere nelle sue deliberazioni e comunicazioni ufficiali.

- TITOLO II - RICERCA, DIDATTICA E RELATIVE STRUTTURE

Articolo 10 (Ricerca e didattica)

1. L’Università, con la partecipazione attiva e responsabile di tutte le componenti della sua Comunità, organizza e promuove la ricerca scientifica sulla base del criterio della qualità e della valorizzazione delle capacità individuali e collettive. Essa riconosce l’importanza della ricerca di base e applicata, promuove la sperimentazione scientifica, sviluppa rapporti con il mondo della produzione e del lavoro e con istituzioni pubbliche e private, in Italia e all’estero, attraverso contratti, convenzioni, consorzi e ogni altra forma utile al perseguimento delle finalità istituzionali.
2. L’Università, considerando inscindibili le attività di ricerca e di formazione, organizza, coordina e svolge le attività didattiche per il conferimento dei titoli di studio relativi a tutti i livelli di istruzione superiore previsti dall’ordinamento universitario. Controlla e promuove la qualità e l’efficienza della didattica; promuove la sperimentazione e sostiene le diverse attitudini e l’impegno individuale e collettivo nello studio e nell’apprendimento.

Articolo 11 (Docenti)

1. A ogni docente dell’Università è riconosciuta piena autonomia nello svolgimento dell’attività di ricerca. È altresì garantita la libertà di scelta dei contenuti e dei metodi dell’insegnamento

affidato, nel rispetto degli obiettivi di apprendimento definiti dall'ordinamento didattico dei Corsi di studio e in accordo con la programmazione didattica approvata dai competenti organi accademici.

2. Ogni docente afferisce a un Dipartimento sulla base della congruenza del settore scientifico disciplinare di appartenenza con le attività di ricerca o con l'offerta formativa del Dipartimento stesso. Sulle afferenze provvede il Rettore, su deliberazione del Senato Accademico e previo parere dei Dipartimenti interessati.

3. Ogni Docente presta attività didattica in uno o più Corsi dell'Università, tenendo conto in via prioritaria delle esigenze del Dipartimento di afferenza, e comunque nel rispetto della programmazione dell'offerta formativa e secondo il carico didattico definito dal Senato Accademico, sulla base di criteri stabiliti dal Regolamento didattico d'Ateneo.

4. Il Senato Accademico, sentito il Nucleo di Valutazione d'Ateneo e il Dipartimento di afferenza, può deliberare una riduzione del carico didattico dei docenti cui siano affidati incarichi gestionali, secondo le modalità definite nel Regolamento didattico d'Ateneo.

5. Il Senato Accademico, su proposta del Dipartimento di afferenza e sentito il Nucleo di Valutazione d'Ateneo, può altresì deliberare una riduzione del carico didattico dei docenti quando svolgano attività di ricerca particolarmente rilevanti, secondo le modalità definite nel Regolamento generale d'Ateneo.

6. Il Senato Accademico può autorizzare il Rettore, su sua richiesta, a una limitazione dell'attività didattica.

7. Ogni docente deve adempiere con assiduità e regolarità ai compiti di ricerca e aggiornamento scientifico, nonché ai compiti didattici; deve altresì partecipare agli organi collegiali, alle commissioni e ai comitati previsti dallo Statuto o istituiti dalle strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo; deve svolgere gli altri compiti di servizio in favore dell'Ateneo.

8. In caso di violazione dei doveri di servizio, il Rettore promuove il procedimento disciplinare a carico del docente ritenuto responsabile e, per ogni fatto che possa dare luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, formula una motivata proposta al Collegio di Disciplina di cui all'art. 45. Il procedimento disciplinare è definito, secondo i tempi e le modalità previste dal Regolamento generale d'Ateneo, dal Consiglio di Amministrazione, il quale infligge la sanzione o dispone l'archiviazione, conformemente al parere vincolante del Collegio di Disciplina, entro trenta giorni dalla ricezione del parere.

9. L'Università istituisce un'Anagrafe d'Ateneo del personale docente per tutti gli adempimenti in materia di organi collegiali, commissioni di concorso e procedure elettorali.

Articolo 12 (Studenti)

1. L'Università riconosce nelle studentesse e negli studenti una componente essenziale della vita accademica.

2. L'Università, anche in collaborazione con l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, assicura alle studentesse e agli studenti, anche quando impegnati in attività lavorative, efficienti e funzionali servizi didattici, amministrativi, culturali, ricreativi e sportivi, nonché servizi di orientamento, a partire dal loro ingresso nella Comunità universitaria fino alla loro uscita. Riconosce altresì il loro diritto a partecipare alle attività dell'Ateneo nelle forme previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

3. L'Università garantisce la libertà di manifestazione del pensiero e il diritto di associazione e riunione delle studentesse e degli studenti, anche mettendo a loro disposizione adeguati mezzi e idonee strutture.

4. L'Università, ove non diversamente previsto, stabilisce per la componente studentesca una rappresentanza elettiva pari al 15% dei componenti degli organi collegiali e garantisce il diritto

dei rappresentanti eletti di accedere alle informazioni necessarie per l'espletamento del loro mandato.

5. L'Università favorisce l'integrazione degli studenti diversamente abili.

6. La Carta dei Diritti e Doveri degli studenti ne individua e disciplina i diritti e doveri e predispone adeguati strumenti di tutela, prevedendo le relative sanzioni oltre a quelle individuate dalla legge.

7. Il Regolamento didattico d'Ateneo stabilisce i criteri per individuare le diverse condizioni e categorie di studenti e i casi di decadenza dallo *status* di studente.

Articolo 13 (Personale tecnico e amministrativo)

1. Il personale tecnico e amministrativo, compresi i dirigenti, ha diritto a una collocazione funzionale che, nel rispetto delle vigenti normative, salvaguardi le singole professionalità e valorizzi le competenze acquisite.

2. L'Università riconosce e valorizza il contributo del personale tecnico e amministrativo alla didattica e alla ricerca e la partecipazione a gruppi e progetti di ricerca nelle forme previste dalla legge e purché in possesso di specifiche ed elevate competenze.

3. L'Università cura la formazione e l'aggiornamento del personale tecnico e amministrativo, compresi i dirigenti, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di assicurare le competenze necessarie all'ottimale espletamento delle attività tecniche e amministrative.

4. L'Università riconosce le rappresentanze sindacali del personale tecnico e amministrativo, che partecipano all'organizzazione del lavoro nelle forme stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale, al fine di garantire l'efficienza e funzionalità delle attività istituzionali. Realizza un sistema di relazioni sindacali improntato alla trasparenza dei comportamenti delle parti e alla reciproca collaborazione.

Articolo 14 (Strutture scientifiche e didattiche)

1. L'Università, nel rispetto dei principî di semplificazione dell'articolazione interna, di integrazione tra ricerca e didattica, proporzionalità e sostenibilità, si organizza in Dipartimenti. Tali strutture costituiscono i centri primari per lo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno a esse correlate o accessorie.

2. Due o più Dipartimenti, raggruppati secondo criteri di affinità disciplinare e funzionalità organizzativa, i quali condividano progetti formativi in distinti Corsi di studio, possono promuovere l'istituzione di Strutture di raccordo, cui siano affidate le funzioni di coordinamento delle attività didattiche di riferimento e di gestione dei servizi comuni di cui al successivo art. 18.

Articolo 15 (Dipartimenti)

1. I Dipartimenti hanno il compito primario di promuovere, organizzare e disciplinare l'attività di ricerca nei settori scientifico-disciplinari di loro competenza, nel rispetto dell'autonomia scientifica di ogni docente e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca. Hanno altresì il compito di organizzare e gestire, fornendo le necessarie risorse umane, logistiche e strumentali, e collaborando tra loro, tutti i Corsi di studio dell'Ateneo, garantendone qualità ed efficacia attraverso l'ottimale impiego delle risorse disponibili, nonché le attività culturali, formative e di orientamento, previste dall'ordinamento.

2. Spettano inoltre ai Dipartimenti le seguenti ulteriori funzioni:

- a) la programmazione didattica annuale e la copertura degli insegnamenti attivati;
- b) l'attribuzione dei compiti didattici ai docenti afferenti al Dipartimento e la vigilanza sul regolare svolgimento degli stessi;
- c) la definizione dei piani di studio;
- d) il parere sulle richieste di afferenza dei docenti;
- e) la gestione in autonomia dei fondi destinati alla ricerca e allo svolgimento delle attività didattiche;
- f) la proposta sull'istituzione, attivazione, modifica, disattivazione e soppressione di Corsi di studio;
- g) la proposta sulla programmazione triennale d'Ateneo, sulla programmazione finanziaria annuale e triennale nonché sulla programmazione del personale;
- h) la proposta di assegnazione di posti a tempo indeterminato e determinato per docenti;
- i) la proposta di chiamata e nomina dei docenti;
- j) la proposta di conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
- k) la proposta di attivazione di contratti per l'attività di insegnamento, al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo *curriculum* scientifico o professionale; di contratti per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti dotati di adeguati requisiti scientifici e professionali;
- l) la proposta di attivazione di contratti a docenti, studiosi e professionisti stranieri di chiara fama; la proposta di affidamento a studiosi stranieri in possesso di qualificata e comprovata professionalità di incarichi annuali rinnovabili;
- m) la partecipazione alle procedure contrattuali per l'aggiudicazione di compiti e servizi attinenti alle proprie funzioni e la stipulazione dei relativi contratti;
- n) la promozione dell'internazionalizzazione della ricerca e dell'offerta formativa;
- o) la presentazione al Senato Accademico di una relazione annuale sulle attività di ricerca e didattiche;
- p) tutte le altre competenze attribuite dalla legge e dallo Statuto.

3. Ciascun Dipartimento è costituito da almeno trentacinque docenti afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei e integrati dal punto di vista delle linee di ricerca o dell'offerta formativa.

4. I Dipartimenti sono istituiti e modificati, con decreto del Rettore, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico e del Nucleo di Valutazione d'Ateneo, sulla base di un progetto scientifico e didattico che abbia una sostenibilità almeno triennale. Alla deliberazione di istituzione o di modifica è allegato l'elenco dei Corsi di studio affidati e dei settori scientifico-disciplinari per i quali il Dipartimento è autorizzato a proporre la chiamata dei professori e dei ricercatori a tempo determinato e l'assegnazione di posti a tempo indeterminato e determinato a docenti. Con la stessa procedura si procede all'aggiornamento e all'integrazione dei suddetti elenchi, in casi di sopravvenute e comprovate ragioni scientifiche e didattiche. I Dipartimenti sono disattivati con decreto del Rettore, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico e del Nucleo di Valutazione d'Ateneo.

5. I Dipartimenti hanno autonomia didattica, conformemente agli indirizzi del Senato Accademico. Hanno altresì autonomia organizzativa, regolamentare, gestionale, contrattuale, nel rispetto della normativa vigente e degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, e sono dotati di risorse specifiche per lo svolgimento delle proprie funzioni.

6. I Dipartimenti adottano il sistema di contabilità e di bilancio secondo le modalità definite nel Regolamento di amministrazione e contabilità.

7. I Dipartimenti, nel rispetto del Regolamento delle strutture scientifiche e didattiche d'Ateneo, disciplinano il proprio funzionamento mediante l'adozione di un Regolamento che è approvato dal Senato Accademico, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16 (Organizzazione dei Dipartimenti)

1. Sono organi necessari dei Dipartimenti:

a) Direttore;

b) Consiglio;

c) Commissione Paritetica docenti-studenti, ove non costituita la Struttura di raccordo di cui all'art. 18.

2. Il Direttore è eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori ordinari e i professori associati a tempo pieno ad esso afferenti, nei casi e con le maggioranze previste dal Regolamento elettorale. Il Direttore può designare un Vice-Direttore, scelto tra i professori di ruolo a tempo pieno, che lo sostituisca in caso di assenza o di impedimento.

3. Il Direttore è nominato con decreto rettorale e dura in carica tre anni.

4. Il Direttore è il legale rappresentante del Dipartimento, convoca e presiede le sedute del Consiglio, ne predispone l'ordine del giorno e assicura l'esecuzione delle relative deliberazioni. In casi particolari di urgenza e necessità, assume le decisioni di competenza del Consiglio, salva ratifica di quest'ultimo nella prima riunione successiva. Cura i rapporti con gli organi di governo dell'Ateneo, esercita le funzioni di coordinamento e vigilanza su tutte le attività del Dipartimento e le altre competenze attribuite dall'ordinamento.

5. Il Direttore può essere coadiuvato da un Comitato, i cui membri sono da lui scelti tra i componenti del Consiglio di Dipartimento.

6. Al Direttore può essere corrisposta un'indennità, il cui ammontare è determinato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico.

7. Il Consiglio di Dipartimento è composto dai docenti a esso afferenti, da rappresentanze elettive degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale, Dottorato di Ricerca, Corsi di Specializzazione, dei titolari di assegni di ricerca, nonché del personale tecnico e amministrativo, nei limiti fissati dal Regolamento generale di Ateneo e secondo procedure di elezione stabilite dal Regolamento elettorale. Alle sedute partecipa altresì il Segretario amministrativo, di cui all'ultimo comma, con funzioni di segretario verbalizzante.

8. Il Consiglio è l'organo deliberativo, di indirizzo, programmazione e controllo delle attività del Dipartimento ed esercita tutte le funzioni di competenza del Dipartimento che non siano attribuite al Direttore, secondo le modalità indicate nel Regolamento generale d'Ateneo. Esprime inoltre i pareri richiesti in materia di ricerca e didattica. Le deliberazioni di chiamata dei professori di prima fascia, cui partecipano i soli professori ordinari e straordinari, sono assunte con voto favorevole della maggioranza assoluta degli stessi. Le deliberazioni di chiamata dei professori di seconda fascia e dei ricercatori, cui partecipano i soli professori ordinari, straordinari e associati, sono assunte con voto favorevole della maggioranza assoluta degli stessi.

9. La Commissione paritetica docenti-studenti è composta dai Presidenti dei Comitati per la didattica dei Corsi di studio del Dipartimento, o da loro delegati, e da un ugual numero di rappresentanti degli studenti iscritti ai medesimi Corsi di studio. Il Regolamento del Dipartimento può integrarne la composizione.

10. La Commissione di cui al precedente comma costituisce un osservatorio permanente delle attività didattiche, di orientamento, tutorato e collocamento. Svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e ricercatori; individua indicatori per la valutazione dei relativi risultati e

formula pareri sull'istituzione, attivazione, modifica, disattivazione e soppressione di Corsi di studio.

11. Ciascun Dipartimento può istituire una Giunta formata da non più del 15% dei membri del Consiglio, eletta nel suo seno secondo un criterio di rappresentanza delle varie componenti, definito nel Regolamento elettorale. Alla Giunta il Consiglio può delegare funzioni istruttorie e deliberative, a eccezione di quelle relative alle seguenti materie: *budget*, programmazione e proposta di assegnazione di posti a tempo indeterminato e determinato a docenti e di chiamate, Regolamenti e relative modifiche. Alle sedute partecipa altresì il Segretario amministrativo, di cui all'ultimo comma, con funzioni di segretario verbalizzante.

12. Il Dipartimento può articolarsi in sezioni, corrispondenti a particolari ambiti disciplinari e specifiche esigenze di ricerca. Esse sono composte da almeno otto docenti i quali designano un coordinatore. Le sezioni sono prive di autonomia amministrativa e di segreteria e il loro funzionamento è disciplinato dal Regolamento del Dipartimento.

13. A ciascun Dipartimento è assegnata una dotazione finanziaria ordinaria annuale. È prevista altresì l'assegnazione di personale tecnico e amministrativo per l'amministrazione e l'organizzazione delle attività di supporto alla didattica e alla ricerca. L'organizzazione di tali funzioni è disciplinata dal Regolamento generale d'Ateneo.

14. Le funzioni amministrative e contabili del Dipartimento sono assolve da un Segretario amministrativo nelle forme definite nel Regolamento di amministrazione e contabilità.

Articolo 17 (Centri di ricerca)

1. Per lo svolgimento di progetti di ricerca di durata pluriennale e di particolare rilevanza possono essere costituiti Centri di ricerca che coinvolgono le competenze disciplinari di più Dipartimenti dell'Università o anche di altri Atenei italiani e stranieri.

2. La proposta di istituzione dei Centri di ricerca, deliberata dai Dipartimenti interessati, è approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico.

3. L'atto costitutivo indica le strutture organizzative, la durata, le risorse messe a disposizione dai Dipartimenti promotori e quelle necessarie per il funzionamento del Centro.

4. La disciplina relativa alle condizioni di costituzione, agli aspetti amministrativi e contabili, alle forme di rendicontazione periodica, nonché alla durata e possibilità di rinnovo dei Centri di ricerca è riservata al Regolamento delle strutture didattiche e di ricerca.

Articolo 18 (Strutture di raccordo)

1. Le Strutture di raccordo sono costituite e modificate con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione e acquisito il parere del Senato Accademico e del Nucleo di Valutazione di Ateneo, sulla base di un progetto di sostenibilità triennale, anche in relazione alla disponibilità di risorse finanziarie, strumentali e umane, presentato da almeno due Dipartimenti nel rispetto delle condizioni indicate nel Regolamento delle strutture scientifiche e didattiche d'Ateneo. Il numero di dette Strutture deve essere proporzionato alle dimensioni dell'Ateneo.

2. Presso l'Università di Siena, le Strutture di Raccordo, ove costituite, sono indicate come Scuole e svolgono esclusivamente le seguenti funzioni:

a) coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche di pertinenza dei Dipartimenti aderenti;

b) proposta di istituzione, attivazione, modifica, disattivazione e soppressione di Corsi di studio, su iniziativa dei Dipartimenti aderenti e acquisito comunque il loro parere preventivo;

c) gestione dei servizi comuni, ivi compresi i laboratori didattici.

3. Per l'espletamento delle proprie funzioni, le Strutture di raccordo sono dotate di personale tecnico e amministrativo nonché di risorse finanziarie e strumentali, di norma attraverso il trasferimento in sussidiarietà e l'allocazione a tale livello di parte delle dotazioni assegnate ai Dipartimenti aderenti e, comunque, in modo tale da evitare duplicazioni e diseconomie.
4. Il funzionamento delle Strutture di raccordo è disciplinato dal Regolamento delle strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo.

Articolo 19 (Organizzazione delle Strutture di raccordo)

1. Sono organi delle Strutture di raccordo:
 - a) Presidente;
 - b) Consiglio;
 - c) Commissione Paritetica docenti-studenti.
2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio, con la maggioranza degli aventi diritto, tra i professori ordinari a tempo pieno afferenti ai Dipartimenti aderenti alla Struttura. È nominato con decreto rettorale, dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta. Convoca e presiede le sedute del Consiglio, ne predispone l'ordine del giorno e assicura esecuzione alle relative deliberazioni. Cura i rapporti con i Direttori dei Dipartimenti, esercita le funzioni di coordinamento e vigilanza su tutte le attività della Struttura.
3. Il Consiglio è l'organo deliberativo ed esercita tutte le funzioni di competenza della Struttura che non siano attribuite al Presidente.
4. Il Consiglio della Struttura è composto dai Direttori dei Dipartimenti a essa aderenti, da una rappresentanza degli studenti già eletti nei Consigli dei Dipartimenti aderenti non inferiore al 15 per cento, nonché, in misura complessivamente non superiore al 10% dei componenti dei Consigli dei Dipartimenti aderenti, dai coordinatori dei Corsi di studio e di Dottorato di Ricerca e dai Direttori delle Scuole di Specializzazione, secondo le modalità fissate dal Regolamento delle strutture scientifiche e didattiche d'Ateneo.
5. La Commissione paritetica docenti-studenti è composta, secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 9, dai Presidenti dei Comitati per la didattica dei Corsi di studio di riferimento, o da loro delegati, e da un ugual numero di rappresentanti degli studenti iscritti ai medesimi Corsi di studio. La Commissione svolge le funzioni definite dall'art. 16, comma 10. Il Regolamento della Struttura può integrarne la composizione.

Articolo 20 (Funzioni assistenziali nelle discipline biomediche)

1. L'Università concorre alla tutela e promozione della salute dell'individuo e della collettività, instaurando rapporti ispirati al principio della leale e fattiva collaborazione con il Sistema Sanitario Nazionale, i Servizi Sanitari Regionali e le strutture private accreditate che operano nel campo della salute.
2. Il Rettore cura i rapporti di cui al comma 1 e vigila sulla loro attuazione, assicurando altresì l'esercizio integrato delle funzioni di ricerca, didattiche e di quelle assistenziali nelle discipline biomediche.
3. Ove sia costituita una Struttura di raccordo per l'area biomedica tra i Dipartimenti interessati, alla stessa spettano:
 - a) le funzioni attribuite alle Strutture di raccordo dall'art. 18;
 - b) i compiti attinenti le funzioni assistenziali secondo le modalità e nei limiti concertati con la Regione Toscana, garantendo l'inscindibilità delle funzioni di assistenza, didattica e ricerca dei docenti universitari e il ruolo del personale socio-sanitario convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, in modo da assicurare la più ampia e completa formazione degli studenti;

c) la gestione dei servizi comuni e la regolazione dell'utilizzo degli spazi per la didattica, la ricerca e l'assistenza, d'intesa con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese per gli immobili di sua proprietà.

4. L'organizzazione della Struttura di raccordo di cui al precedente comma è disciplinata, nel rispetto della legge e del presente Statuto, dal Regolamento delle strutture scientifiche e didattiche d'Ateneo.

Articolo 21 (Corsi di studio)

1. Ai Dipartimenti è attribuita la titolarità dei Corsi di studio attivati dall'Università, tenuto conto, per i Corsi di Laurea e Laurea Magistrale, della prevalenza di docenti dei settori scientifico-disciplinari presenti nell'ordinamento dei singoli Corsi di studio. Per tutti gli altri Corsi di studio la titolarità è attribuita secondo criteri definiti negli appositi Regolamenti.

2. È ammessa la contitolarità di un Corso di studio tra due o più Dipartimenti, in presenza di un progetto formativo complesso, nel rispetto delle condizioni e secondo le modalità fissate dagli appositi Regolamenti.

3. Ogni decisione sull'istituzione, attivazione, modifica, soppressione e disattivazione dei Corsi di studio e sulla relativa attribuzione è riservata al Consiglio di Amministrazione, su proposta dei Dipartimenti interessati e acquisito il parere del Senato Accademico, secondo i presupposti e i criteri indicati negli appositi Regolamenti.

4. L'istituzione di nuovi Corsi di studio può essere proposta da uno o più Dipartimenti dotati delle necessarie competenze disciplinari e risorse didattiche e strumentali, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Statuto, nei Regolamenti e nell'ordinamento universitario.

5. Per ciascun Corso di Laurea e Laurea Magistrale, i Dipartimenti istituiscono un Comitato per la didattica, la cui organizzazione e i cui compiti sono disciplinati dal Regolamento didattico d'Ateneo.

Articolo 22 (Corsi di Dottorato di Ricerca)

1. I Corsi di Dottorato di Ricerca sono finalizzati all'apprendimento e all'affinamento di metodologie scientifiche e competenze tecniche necessarie per lo svolgimento di attività di qualificata ricerca scientifica, valorizzando l'internazionalizzazione e l'eccellenza dei percorsi formativi.

2. I Corsi di Dottorato di Ricerca sono disciplinati, nel rispetto delle disposizioni di legge, da apposito Regolamento d'Ateneo, tenendo conto per l'area biomedica delle funzioni assistenziali in convenzione.

3. I Corsi di Dottorato di Ricerca possono essere regolati anche mediante accordi con soggetti, pubblici e privati, di elevata qualificazione culturale e scientifica.

Articolo 23 (Corsi di Specializzazione)

1. I Corsi di Specializzazione e le relative Scuole hanno l'obiettivo di fornire conoscenze e abilità per lo svolgimento di funzioni altamente qualificate richieste per l'esercizio di particolari attività professionali.

2. Le Scuole di Specializzazione sono disciplinate, nel rispetto delle disposizioni di legge, da apposito Regolamento d'Ateneo, tenendo conto per l'area biomedica delle funzioni assistenziali in convenzione e della necessità del loro coordinamento con le attività formative e prevedendo ove ritenuta opportuna, l'istituzione di una Commissione paritetica docenti-studenti avente funzioni analoghe a quelle indicate all'art. 16, comma 10.

3. Le Scuole di Specializzazione possono essere regolate anche mediante accordi con soggetti, pubblici e privati, di elevata qualificazione culturale e scientifica.

Articolo 24 (Master universitari)

1. L'Università può istituire Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente denominati "Master universitari", sia di primo che di secondo livello, finalizzati a promuovere la crescita di capacità tecnico-professionali in relazione alle esigenze del mondo del lavoro.

2. I Master universitari sono disciplinati, nel rispetto delle disposizioni di legge, da apposito Regolamento d'Ateneo.

3. I Master universitari possono essere regolati anche mediante accordi con soggetti, pubblici e privati, di elevata qualificazione culturale e scientifica.

- TITOLO III - ORGANI DI GOVERNO

Articolo 25 (Organi di governo)

1. Sono organi di governo dell'Università:

- a) Rettore;
- b) Senato Accademico;
- c) Consiglio di Amministrazione.

Articolo 26 (Rettore)

1. Il Rettore rappresenta la Comunità universitaria ed è responsabile del perseguimento degli obiettivi attribuiti all'Ateneo secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principî di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito. Assicura l'unitarietà degli indirizzi espressi dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione ed è responsabile della loro attuazione.

2. In particolare, al Rettore sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Università;
- b) garantisce la libertà di ricerca e didattica dei docenti;
- c) convoca e presiede il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, di cui è componente di diritto, e assicura l'esecuzione delle rispettive deliberazioni;
- d) designa i componenti del Consiglio di Amministrazione secondo quanto prescritto dall'art. 32, comma 1, lettere d), e);
- e) propone al Consiglio di Amministrazione il nome della persona cui conferire l'incarico di Direttore Generale;
- f) emana i provvedimenti di nomina dei titolari delle cariche istituzionali;
- g) propone il documento di programmazione triennale d'Ateneo al Consiglio di Amministrazione, tenendo conto delle proposte e dei pareri del Senato Accademico, dei Dipartimenti e dei dati e delle indicazioni del Nucleo di Valutazione d'Ateneo;
- h) propone al Consiglio di Amministrazione, secondo le norme di legge vigenti, il bilancio unico di previsione annuale, il bilancio unico di previsione triennale e il rendiconto unico di Ateneo;
- i) avvia i procedimenti relativi alle violazioni del Codice Etico che non configurino illeciti disciplinari, proponendo al Senato Accademico l'adozione delle relative sanzioni;
- j) entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, avvia i procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti, trasmettendo gli atti al Collegio di Disciplina e formulando una

motivata proposta; irroga, quindi, le sanzioni non superiori alla censura, sentito il parere del Collegio di Disciplina;

k) cura i rapporti con il Sistema Sanitario Nazionale e Regionale;

l) emana lo Statuto e i Regolamenti, nonché le loro modifiche;

m) stipula i contratti, le convenzioni e gli accordi di sua competenza;

n) presenta, all'inizio di ogni Anno Accademico, una relazione sullo stato dell'Ateneo;

o) designa, sentiti il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, i rappresentanti dell'Università in enti e organismi esterni;

p) in casi motivati di necessità e urgenza, adotta gli atti di competenza degli altri organi di governo, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta utile;

q) esercita ogni altra funzione prevista dall'ordinamento universitario e dallo Statuto, non espressamente attribuita agli altri organi.

Articolo 27 (Elezione del Rettore)

1. Il Rettore è eletto tra i professori ordinari in servizio presso le Università italiane i quali abbiano optato per il tempo pieno. Dura in carica sei anni e non è rieleggibile.

2. L'elettorato attivo, definito con riferimento alla data di indizione delle elezioni, spetta:

a) a tutti i docenti di ruolo e fuori ruolo dell'Ateneo;

b) a tutti gli studenti eletti nei Consigli di Dipartimento;

c) al personale tecnico e amministrativo in servizio a tempo indeterminato, i cui voti individuali sono ponderati in maniera tale che il peso complessivo degli aventi diritto sia pari al 12% dei docenti aventi diritto di voto ai sensi della lettera a).

3. L'elezione è indetta dal Decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianità, entro centottanta giorni dalla scadenza del mandato e almeno quaranta giorni prima della data stabilita per le votazioni. In caso di anticipata cessazione dalla carica, l'indizione delle elezioni deve avvenire entro quaranta giorni dalla data della cessazione. In tale caso, le funzioni di Rettore, limitatamente all'ordinaria amministrazione, sono esercitate dal Pro Rettore Vicario.

4. Nella prima votazione risulta eletto il candidato che ottiene un numero di voti pari almeno alla maggioranza assoluta degli aventi diritto. In caso di mancata elezione, nella seconda votazione risulta eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei votanti. In caso di ulteriore mancata elezione, si procede al ballottaggio fra i due candidati che nella seconda votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. È eletto chi riporta il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo e, in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

5. Il Rettore è proclamato eletto dal Decano dell'Università ed è nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

6. Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altro Ateneo, l'elezione si configura anche come chiamata e concomitante trasferimento nell'organico dei professori dell'Università, ai sensi della normativa in vigore.

7. Il Rettore assume la carica all'atto della nomina e vi rimane per i successivi sei anni.

8. In caso di assenza o impedimento che si protragga per oltre quattro mesi continuativi, il Rettore viene dichiarato decaduto dal Senato Accademico e sono indette nuove elezioni.

9. Al Rettore spetta un'indennità di carica determinata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico.

Articolo 28 (Senato Accademico)

1. Il Senato Accademico è l'organo di indirizzo, coordinamento e controllo delle attività scientifiche e didattiche dell'Università.
2. In particolare, al Senato Accademico sono attribuite le seguenti competenze:
 - a) formula proposte ed esprime pareri obbligatori in materia di didattica, ricerca e servizi alla componente studentesca;
 - b) formula proposte ed esprime pareri obbligatori sul documento di programmazione triennale d'Ateneo, indicando i criteri per la destinazione delle risorse in relazione agli obiettivi della ricerca e della didattica;
 - c) esprime parere obbligatorio sulle decisioni di istituzione, attivazione, modifica, disattivazione e soppressione di Corsi di studio, sedi, Dipartimenti e altre strutture didattiche e di ricerca, di competenza del Consiglio di Amministrazione;
 - d) partecipa alle procedure di designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione secondo quanto prescritto dall'art. 32, comma 1, lettere d), e);
 - e) esprime parere obbligatorio sulla distribuzione dei fondi di Ateneo per gli assegni di ricerca e per i contratti di insegnamento previsti dalla normativa universitaria;
 - f) esprime parere obbligatorio sulle modalità di stipula di contratti e convenzioni, relativamente agli aspetti didattici e scientifici;
 - g) esprime parere obbligatorio sul bilancio unico di previsione annuale, sul bilancio unico di previsione triennale e sul rendiconto unico di Ateneo;
 - h) esprime parere obbligatorio sulle tasse e sui contributi a carico degli studenti e su ogni altra misura relativa al diritto allo studio;
 - i) esprime parere obbligatorio sui programmi edilizi dell'Ateneo;
 - j) esprime parere obbligatorio sulla proposta del Rettore al Consiglio di Amministrazione di incarico di Direttore Generale;
 - k) svolge funzioni di coordinamento e raccordo fra i Dipartimenti e fra gli stessi e le altre strutture dell'Università; ne dirime altresì i conflitti;
 - l) approva i Regolamenti previsti dall'art. 4 e gli altri di sua competenza e le relative modifiche;
 - m) approva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il Codice Etico della Comunità universitaria;
 - n) definisce, su proposta del Rettore, le procedure di infrazione al Codice Etico che non siano di competenza del Collegio di Disciplina.
3. Il Senato Accademico può proporre al corpo elettorale, con la maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Rettore, decorsi due anni dall'inizio del mandato di quest'ultimo. Il Decano indice le votazioni sulla mozione entro trenta giorni dalla sua approvazione e ne fissa lo svolgimento non prima di quaranta giorni e non oltre sessanta giorni dall'indizione. La mozione di sfiducia nei confronti del Rettore è approvata dal corpo elettorale, composto ai sensi dell'art. 27, con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto. Nel caso in cui il corpo elettorale approvi la mozione di sfiducia nei confronti del Rettore, quest'ultimo cessa dalla carica all'atto della proclamazione del risultato delle votazioni da parte del Decano.
4. In caso di anticipata cessazione del mandato del Rettore, e durante il periodo di reggenza del Pro Rettore Vicario, il Senato Accademico opera in regime di ordinaria amministrazione e assume ogni altra deliberazione necessaria allo svolgimento dei fini istituzionali dell'Ateneo.

Articolo 29 (Diritti dei componenti del Senato Accademico)

1. I componenti del Senato Accademico hanno diritto di ottenere, su richiesta all'Ufficio preposto agli Organi Collegiali, documenti, atti e informazioni utili all'esercizio delle proprie funzioni. I componenti del Senato Accademico sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
2. Un terzo dei componenti del Senato Accademico può chiedere la convocazione del Senato Accademico al Rettore, il quale è obbligato a riunirlo entro dieci giorni dalla richiesta, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti indicati dai richiedenti.

Articolo 30 (Composizione del Senato Accademico)

1. Il Senato Accademico è composto da:
 - a) Rettore;
 - b) tre membri eletti dal corpo studentesco;
 - c) due membri eletti dal personale tecnico e amministrativo;
 - d) quattro membri eletti tra i Direttori dei Dipartimenti, uno per ciascuna delle quattro aree scientifiche individuate dal Regolamento elettorale;
 - e) otto docenti eletti, due per ciascuna delle quattro aree scientifiche individuate dal Regolamento elettorale.
2. Le modalità di elezione del Senato Accademico sono stabilite dal Regolamento elettorale.
3. I componenti del Senato Accademico rappresentano esclusivamente l'intera Comunità universitaria.
4. Partecipano alle sedute del Senato Accademico, senza diritto di voto, il Pro Rettore Vicario e il Direttore Generale, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.
5. Il Senato Accademico è presieduto dal Rettore ed è da questi convocato nei casi previsti dallo Statuto e ogni qualvolta ritenuto necessario. In caso di deliberazioni a parità, il voto del Rettore vale doppio.
6. Il Senato Accademico dura in carica tre anni, fatta eccezione per la rappresentanza studentesca il cui mandato è di due anni.

Articolo 31 (Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di programmazione, indirizzo strategico e controllo dell'attività amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Università.
2. In particolare, al Consiglio di Amministrazione sono attribuite le seguenti competenze:
 - a) approva, su proposta del Rettore e previo parere del Senato Accademico per gli aspetti di sua competenza e tenuto conto dei dati e delle indicazioni del Nucleo di Valutazione d'Ateneo, il bilancio unico di previsione annuale, il bilancio unico di previsione triennale e il rendiconto unico di Ateneo secondo le norme di legge vigenti;
 - b) approva la programmazione annuale e triennale del personale, tenuto conto dei criteri indicati dal Senato Accademico relativamente agli aspetti scientifici e didattici, delle proposte dei Dipartimenti nonché dei dati e delle indicazioni del Nucleo di Valutazione d'Ateneo;
 - c) vigila sulla sostenibilità finanziaria delle attività dell'Università;
 - d) approva, previo parere del Senato Accademico, i provvedimenti relativi alle tasse e ai contributi degli studenti e ogni altra misura relativa al diritto allo studio;
 - e) approva, con adeguata motivazione, le proposte di assegnazione dei posti e quelle di chiamata dei professori e dei ricercatori a tempo determinato formulate dai Dipartimenti;

- f) delibera, previo parere del Senato Accademico e acquisita, ove prescritto dalle norme e dalle direttive nazionali, la relazione del Nucleo di Valutazione d'Ateneo, l'istituzione, attivazione, modifica, disattivazione e soppressione di Corsi di studio, Corsi di Dottorato, Corsi di Specializzazione e Master, nonché di sedi; nel caso di parere difforme fra Senato e Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo adotta la decisione a maggioranza assoluta dei componenti;
- g) delibera, previo parere del Senato Accademico e del Nucleo di Valutazione d'Ateneo, l'istituzione, modifica e soppressione di Dipartimenti, Strutture di raccordo e altre strutture didattiche e di ricerca; nel caso di parere difforme fra Senato e Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo adotta la decisione a maggioranza assoluta dei componenti;
- h) delibera, sentito il Senato Accademico, la ripartizione delle risorse di Ateneo destinate agli assegni di ricerca e ai contratti di insegnamento;
- i) delibera, previo parere del Senato Accademico limitatamente agli aspetti didattici e scientifici, i contratti e le convenzioni di interesse generale dell'Ateneo e quelli di importo superiore al limite individuato nel Regolamento di amministrazione e contabilità;
- j) delibera l'attivazione, la modifica o la soppressione dei centri di servizio dell'Università;
- k) approva i Regolamenti previsti dall'art. 4 e gli altri di sua competenza;
- l) trasmette al MIUR e al MEF per il tramite del Rettore, i documenti di bilancio di cui alla lett. a);
- m) approva, previo parere del Senato Accademico, i programmi edilizi dell'Ateneo, con particolare attenzione alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio immobiliare, istituendo, ove occorra, una Commissione edilizia secondo i criteri fissati nel Regolamento generale d'Ateneo;
- n) conferisce l'incarico di Direttore Generale, su proposta del Rettore e previo parere del Senato Accademico;
- o) definisce annualmente gli obiettivi del Direttore Generale, che fanno parte integrante del piano della *performance*;
- o-bis) approva il Piano e la relazione della Performance secondo quanto previsto dall'Art. 48, comma 2, lett. c);
- p) infligge, senza la presenza della rappresentanza studentesca, la sanzione o dispone l'archiviazione dei procedimenti disciplinari relativi al corpo docente, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di Disciplina;
- q) delibera, su proposta del Senato Accademico, l'indennità di carica spettante al Rettore, nonché l'erogazione e l'entità dell'indennità spettante al Pro Rettore Vicario, ai Direttori di Dipartimento, al Difensore Civico degli studenti, ai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Nucleo di Valutazione d'Ateneo e del Collegio dei Revisori dei conti;
- r) può proporre l'attivazione di forme di rendicontazione sociale.

Articolo 32 (Composizione del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

- a) Rettore;
- b) due membri eletti dal corpo studentesco;
- c) cinque membri appartenenti ai ruoli dell'Ateneo, di cui uno appartenente al ruolo tecnico e amministrativo, designati dal Rettore, previo parere favorevole del Senato Accademico, tra candidature individuate anche mediante avvisi pubblici;
- d) due membri non appartenenti ai ruoli dell'Università, designati dal Rettore entro una rosa definita da una Commissione nominata dal Senato; tale rosa è composta da almeno quattro candidati, individuati anche mediante avvisi pubblici;

e) in considerazione delle relazioni storiche dell'Ateneo senese, un membro non appartenente ai ruoli dell'Università, scelto tra candidati individuati anche mediante avvisi pubblici, è designato dal Rettore sentito il Sindaco di Siena e il Presidente della Provincia, al fine di individuare un componente che possa garantire una valida espressione del territorio.

2. Le modalità di elezione della rappresentanza studentesca sono stabilite dal Regolamento elettorale.

3. I membri esterni del Consiglio di Amministrazione non possono appartenere ai ruoli dell'Università a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico; non possono inoltre essere studenti iscritti nell'Università.

4. I membri di cui al comma 1, lettere c), d), e), devono possedere una comprovata competenza in campo gestionale ovvero un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale.

5. Ogni componente del Consiglio di Amministrazione è tenuto a svolgere il proprio mandato in modo imparziale, operando per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Università e senza condizionamenti da parte dell'ente o della categoria di provenienza.

6. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Rettore ed è da questi convocato ove necessario o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

7. Partecipano alle sedute del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, il Pro Rettore Vicario e il Direttore Generale, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

8. Il mandato dei componenti del Consiglio di Amministrazione, rinnovabile una sola volta, dura quattro anni, fatta eccezione per la rappresentanza studentesca il cui mandato è di due anni.

- TITOLO IV -

ORGANI AUSILIARI, DI VALUTAZIONE E CONTROLLO

Articolo 33 (Organi ausiliari)

1. Sono organi ausiliari dell'Università, con funzioni di supporto delle competenze degli organi di governo:

- a) Pro Rettore Vicario e Delegati;
- b) Commissione Relazioni Internazionali;
- c) Commissione Etica;
- d) Consiglio Studentesco;
- e) Conferenza territoriale e dei sostenitori.

Articolo 34 (Pro Rettore Vicario e Delegati)

1. Il Rettore nomina un Pro Rettore Vicario, scelto tra i professori ordinari di ruolo a tempo pieno dell'Università.

2. Il Pro Rettore Vicario sostituisce il Rettore, in caso di sua assenza o impedimento, per l'ordinaria amministrazione.

3. Il Pro Rettore Vicario esercita inoltre le funzioni che gli sono specificamente delegate dal Rettore e partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

4. Al Pro Rettore Vicario può essere attribuita un'indennità di carica, nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico.

5. Il Rettore, nell'esercizio delle sue competenze, può avvalersi di Delegati, scelti tra i docenti di ruolo dell'Università, ai quali affida la cura di particolari tematiche, la presidenza di commissioni istruttorie degli organi dell'Università, nonché la firma dei relativi atti.

6. Il Pro Rettore Vicario e i Delegati sono nominati e revocati dal Rettore; nel decreto di nomina sono precisate le relative competenze. Essi rispondono direttamente al Rettore del loro operato e decadono al momento della cessazione del mandato del Rettore, salvo quanto disposto dall'art. 27, comma 3, con riferimento al Pro Rettore Vicario.

Articolo 35 (Commissione Relazioni Internazionali)

1. La Commissione Relazioni Internazionali è organo di impulso e raccordo delle iniziative volte all'internazionalizzazione delle attività di ricerca e didattiche dell'Ateneo.

2. Essa svolge le seguenti funzioni:

a) promuove la raccolta e diffusione di progetti, bandi e iniziative di livello comunitario e internazionale e ne favorisce la fruizione ai Dipartimenti interessati, anche attraverso la redazione di linee guida circa l'attuazione delle relative procedure;

b) esegue il monitoraggio e il coordinamento delle attività di rilievo comunitario e internazionale svolte dai Dipartimenti d'Ateneo;

c) ove non diversamente previsto da discipline di settore, cura la selezione dei candidati per l'attribuzione delle borse di studio relative ai bandi d'Ateneo per la mobilità internazionale di docenti e studenti;

d) formula agli organi competenti proposte in ordine all'internazionalizzazione del corpo docente e del corpo studentesco e promuove ogni altra azione volta a facilitarne la mobilità in ingresso e in uscita.

3. La Commissione Relazioni Internazionali, presieduta dal Rettore, o da un suo Delegato, è composta da otto docenti nominati dal Rettore, due per ciascuna delle quattro aree scientifiche individuate dal Regolamento elettorale. Il mandato dura tre anni.

Articolo 36 (Commissione Etica)

1. La Commissione Etica verifica il rispetto delle norme del Codice Etico da parte della Comunità universitaria e cura l'istruttoria sui casi di infrazione al Codice ai fini della presentazione della proposta di sanzione di cui all'art. 7, comma 4, da parte del Rettore.

2. La Commissione Etica raccoglie le segnalazioni di infrazione provenienti da qualsiasi interessato, nonché le indicazioni fornite dagli organi di governo d'Ateneo e dai Direttori dei Dipartimenti e dalle Commissioni paritetiche docenti-studenti. Provvede altresì a pubblicare sul sito dell'Ateneo le prassi da ritenersi conformi o contrastanti con il Codice Etico.

3. La Commissione Etica è composta da:

a) Difensore Civico degli studenti;

b) un docente designato dal Rettore;

c) un rappresentante del personale tecnico e amministrativo designato dal Rettore.

4. L'incarico ha durata triennale.

Articolo 37 (Consiglio Studentesco)

1. Il Consiglio Studentesco è l'organo di rappresentanza della componente studentesca e svolge compiti propositivi e consultivi sulle questioni che la riguardano.

2. In particolare, il Consiglio Studentesco, oltre alle competenze previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, esprime pareri obbligatori al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione su:

a) documenti di programmazione, ivi compresi quelli edilizi;

- b) bilancio unico di previsione annuale, bilancio unico di previsione triennale, e rendiconto unico di Ateneo, secondo le norme di legge vigenti;
 - c) Regolamento didattico d'Ateneo;
 - d) contributi e tasse a carico degli studenti;
 - e) programma di interventi relativi al diritto allo studio;
 - f) indirizzi concernenti l'organizzazione della didattica.
3. Il Consiglio Studentesco può chiedere al Rettore di inserire all'ordine del giorno delle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione questioni che interessano la didattica e il diritto allo studio. Non possono costituire oggetto della richiesta questioni relative alle persone dei docenti, alla destinazione dei posti di ruolo e alla distribuzione dei fondi di ricerca.
4. Il Consiglio Studentesco può costituire commissioni istruttorie e consultare le associazioni studentesche nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento generale d'Ateneo.
5. I componenti del Consiglio Studentesco hanno diritto di accesso agli atti, ai documenti e alle informazioni attinenti alle materie di propria competenza.

Articolo 38 (Composizione del Consiglio Studentesco)

1. Il Consiglio studentesco è composto da:
- a) la rappresentanza studentesca nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione;
 - b) la rappresentanza studentesca nel Comitato territoriale per il controllo della qualità dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario;
 - c) un rappresentante per Dipartimento, eletto al loro interno dai rappresentanti degli studenti presenti in ciascun Consiglio di Dipartimento e nei Comitati per la Didattica dei relativi Corsi di studio;
 - d) un numero di rappresentanti pari a quello dei Dipartimenti attivati, eletti direttamente da parte di tutti gli studenti, secondo le modalità fissate nel Regolamento elettorale;
 - e) due rappresentanti eletti, al loro interno, fra tutti gli studenti iscritti ai Corsi di Dottorato d'Ateneo;
 - f) due rappresentanti eletti, al loro interno, fra tutti gli studenti iscritti ai Corsi di Specializzazione d'Ateneo.
2. Il Consiglio Studentesco dura in carica due anni ed elegge al suo interno un Presidente il quale convoca le sedute, anche su richiesta di un quarto dei componenti, fissa l'ordine del giorno e presiede le riunioni.
3. Il Consiglio Studentesco può costituire commissioni istruttorie e consultare le associazioni studentesche nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento generale d'Ateneo.

Articolo 39 (Conferenza Territoriale e dei Sostenitori)

1. Al fine di favorire e rafforzare le relazioni con soggetti istituzionali, culturali, professionali, produttivi e sociali che operano nel territorio di riferimento, o comunque in ambiti attinenti ai propri fini istituzionali, l'Università promuove ogni anno la convocazione di una Conferenza Territoriale e dei Sostenitori con il compito di dibattere e proporre azioni e iniziative di comune interesse volte a favorire la circolazione di idee, conoscenze ed esperienze, anche in relazione alle esigenze e prospettive di sviluppo del sistema territoriale e socio-produttivo.
2. La Conferenza è convocata dal Rettore, che ne presiede e dirige i lavori, ed è composta da:
- a) Presidente della Regione Toscana;
 - b) Sindaco del Comune di Siena;
 - c) Presidente della Provincia di Siena;
 - d) Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Siena;

- e) Presidente della Banca Monte dei Paschi di Siena;
 - f) Presidente della Fondazione Monte dei Paschi di Siena;
 - g) Rettore dell'Università per Stranieri di Siena;
 - h) Presidente dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario;
 - i) Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana;
 - j) Direttore dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese;
 - k) Direttore dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Siena;
 - l) rappresentanti invitati delle altre istituzioni delle province di Arezzo e Grosseto;
 - m) rappresentante del MIUR;
 - n) coordinatori delle associazioni di *ex alumni* riconosciute dal Senato Accademico;
 - o) rappresentanti degli ordini professionali, delle associazioni, istituzioni e accademie culturali e del terzo settore, delle imprese ed enti che operino in settori rilevanti per i fini istituzionali dell'Università o che contribuiscano in modo particolare al suo funzionamento, il cui elenco è composto e aggiornato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione.
3. La Conferenza viene convocata almeno una volta all'anno, definendo il calendario e i relativi argomenti d'intesa con il Sindaco e il Presidente della Provincia di Siena. È aperta dal Rettore, il quale illustra l'attività svolta e le linee guida della programmazione strategica dell'Ateneo. La Conferenza può articolare i propri lavori in più sessioni, anche tematiche, alle quali sono ammessi a partecipare anche i componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
4. La Conferenza chiude i lavori approvando un documento che reca la sintesi dei dibattiti e le specifiche proposte per gli organi di governo.

Articolo 40 (Organi di valutazione e controllo)

1. Sono organi di valutazione e controllo dell'Università:
- a) Nucleo di Valutazione d'Ateneo;
 - b) Collegio dei Revisori dei conti;
 - c) Difensore Civico degli studenti;
 - d) Collegio di Disciplina;
 - e) Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

Articolo 41 (Nucleo di Valutazione d'Ateneo)

1. Il Nucleo di Valutazione d'Ateneo è competente in ordine alla valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, e verifica, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse finanziarie, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa; è inoltre competente sulla verifica della congruità del *curriculum* scientifico e professionale dei titolari dei contratti di insegnamento.
2. Il Nucleo di Valutazione d'Ateneo svolge altresì, in raccordo con gli organismi ministeriali di controllo, le funzioni previste dalla normativa vigente relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere il merito e il miglioramento della *performance* organizzativa e individuale nell'Università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie.
3. [Soppresso]

4. L'Università assicura al Nucleo di Valutazione d'Ateneo l'autonomia operativa, il diritto di accesso agli atti, documenti, archivi di dati e informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
5. Il Nucleo di Valutazione d'Ateneo rende pubblici i risultati delle proprie analisi e valutazioni. Tali risultati costituiscono, per le autonome determinazioni degli organi di governo dell'Ateneo, criterio di riferimento per l'allocazione delle risorse e degli incentivi, nonché per le attività di programmazione.
6. Il Nucleo di Valutazione d'Ateneo presenta annualmente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione un rapporto sullo stato dell'Università, contenente una relazione generale sui risultati delle attività compiute e recante indicazioni sulla congruità della ripartizione delle risorse rispetto agli obiettivi della programmazione d'Ateneo. Presenta annualmente al Consiglio Studentesco una relazione sui temi della didattica.
7. Il Nucleo di Valutazione d'Ateneo è composto da sei membri, quattro dei quali esterni all'Università, e da un membro rappresentante della componente studentesca. Essi sono nominati dal Rettore, su designazione del Senato Accademico, tra soggetti di elevata qualificazione professionale ed esperienza nel campo della valutazione, anche in ambito non accademico, a eccezione del rappresentante della componente studentesca designato dal Consiglio Studentesco. Il loro mandato, rinnovabile una sola volta, è biennale relativamente al rappresentante della componente studentesca, triennale per gli altri membri. Il Presidente del Nucleo di Valutazione d'Ateneo è eletto tra i suoi componenti ed è nominato con decreto del Rettore. Il curriculum dei componenti del Nucleo di Valutazione è reso pubblico nel sito internet dell'Università.
8. Ai componenti del Nucleo di Valutazione d'Ateneo spetta una indennità determinata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico.

Articolo 42 (Collegio dei Revisori dei conti)

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, inclusi gli adempimenti fiscali e contributivi, delle strutture d'Ateneo.
2. Esercita inoltre le seguenti competenze:
 - a) esprime, tramite apposita relazione, pareri obbligatori sulle proposte di bilancio preventivo unico e sulle sue variazioni. Nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio. Può suggerire al Consiglio di Amministrazione tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni contabili. Il Consiglio di Amministrazione deve motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dal Collegio;
 - b) per gli aspetti di propria competenza, vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - c) esprime, tramite apposita relazione, pareri obbligatori sulla proposta di rendiconto unico di Ateneo entro il termine previsto dal Regolamento per l'amministrazione e la contabilità. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto unico alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti nonché considerazioni sulla gestione tendenti a migliorarne efficienza, efficacia ed economicità;
 - d) collabora con gli organi d'Ateneo secondo le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti;
 - e) redige un rapporto al Rettore e al Consiglio di Amministrazione su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali;

- f) effettua, con periodicità almeno trimestrale, verifiche di cassa e sull'esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito cauzionale o custodia;
 - g) effettua operazioni di riscontro e di verifica anche nei riguardi delle unità organizzative dotate di autonomia gestionale e di budget;
 - h) assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione.
3. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono accedere ad atti, documenti e informazioni attinenti alle materie di propria competenza.

Articolo 43 (Composizione del Collegio dei Revisori dei conti)

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è nominato con decreto del Rettore ed è composto da:
 - a) Presidente, designato dal Senato Accademico tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;
 - b) due membri effettivi, uno designato dal MEF e uno scelto dal MIUR;
 - c) due membri supplenti, uno designato dal MEF e uno scelto dal MIUR.
2. Tutti i membri del Collegio devono essere scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Non può far parte del Collegio chi abbia o abbia avuto rapporti di lavoro dipendente o abbia o abbia avuto, nei tre anni precedenti, rapporti di lavoro autonomo con l'Ateneo.
3. I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Hanno inoltre l'obbligo di riservatezza su fatti e documenti di cui vengano a conoscenza in ragione del loro ufficio.
4. Il mandato di revisore dura quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.
5. Ogni componente del Collegio può vedersi revocato l'incarico solo per gravi violazioni o inadempimenti dei suoi doveri d'ufficio; può cessare dall'incarico per dimissioni volontarie e impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere le funzioni per un periodo di tempo superiore a quarantacinque giorni. I relativi atti sono adottati dal Rettore su proposta del Senato Accademico.
6. Ai componenti del Collegio spetta una indennità determinata dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 44 (Difensore Civico degli studenti)

1. È istituito il Difensore Civico degli studenti, nominato dal Rettore, su designazione del Senato Accademico, entro una rosa di tre nominativi proposta dal Consiglio Studentesco, tra persone esterne all'Ateneo in possesso della laurea e dotate di adeguata competenza giuridica e tecnico-amministrativa, conoscenza dell'organizzazione e della legislazione universitaria.
2. Il Difensore Civico è garante dell'imparzialità, trasparenza e correttezza delle attività didattiche e dei servizi connessi rivolti al corpo studentesco. Svolge le funzioni di controllo, segnalazione e proposta previste dal Regolamento generale d'Ateneo.
3. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna dipendenza, gerarchica o funzionale, da altri organi dell'Ateneo.
4. Il Difensore Civico è tenuto ad assicurare la riservatezza e l'anonimato di quanti gli si rivolgono e deve assicurare il segreto d'ufficio sulle informazioni comunque acquisite nell'esercizio delle sue funzioni.
5. Il mandato dura quattro anni e non è rinnovabile.
6. Le ipotesi di incompatibilità, decadenza e revoca sono disciplinate dal Regolamento generale d'Ateneo. L'eventuale trattamento economico è definito dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 45 (Collegio di Disciplina)

1. Il controllo disciplinare sui docenti è attribuito al Collegio di Disciplina, articolato in tre Sezioni, ciascuna composta da tre professori ordinari, tre professori associati confermati e tre ricercatori a tempo indeterminato confermati, tutti in regime di tempo pieno, nonché da altrettanti supplenti nelle medesime fasce, per i casi di cessazione anticipata dei titolari o di impedimento alla costituzione del Collegio, nominati dal Rettore su designazione del Senato Accademico.
2. Il Collegio di Disciplina opera nel rispetto del contraddittorio, secondo il principio del giudizio fra pari, e delibera nella Sezione composta dai docenti appartenenti alla fascia corrispondente a quella del docente sottoposto a procedimento. Cura la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari, avviati dal Rettore secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 2, lettera j). Nel rispetto della procedura prevista dalla legge e dal Regolamento generale d'Ateneo, entro trenta giorni dall'avvio del procedimento, esprime un parere conclusivo sulla proposta avanzata dal Rettore, sia in relazione alla rilevanza dei fatti contestati sul piano disciplinare, sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare, e trasmette gli atti al Rettore e al Consiglio di Amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni.
3. Il mandato dura quattro anni accademici e non è rinnovabile.

Articolo 46 (Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni)

1. Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni promuove azioni e iniziative volte ad assicurare in ogni ambiente lavorativo parità e pari opportunità di genere, rafforzando la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori e garantendo l'assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica e di discriminazione, diretta o indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua. Favorisce altresì l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, assumendo iniziative e proposte volte a migliorare il benessere organizzativo nei luoghi di lavoro.
2. Il Comitato, nell'ambito delle sue competenze, opera in stretto raccordo con il Direttore Generale ed esercita le funzioni propositive, consultive e di vigilanza definite nel Regolamento generale d'Ateneo.
3. I componenti del Comitato sono nominati con provvedimento del Direttore Generale, secondo quanto previsto dal Regolamento generale d'Ateneo.
4. Il Comitato si avvale di un Osservatorio di genere, formato dalla sua componente femminile e da quattro componenti esterne al Comitato stesso, di cui una studentessa, designate secondo le modalità indicate dal Regolamento generale d'Ateneo, con funzioni conoscitive e propositive in ordine alle politiche di genere dell'Ateneo.
5. Il mandato dei componenti del Comitato e delle componenti dell'Osservatorio dura quattro anni.

- TITOLO V -
AMMINISTRAZIONE

Articolo 47 (Principi di amministrazione)

1. L'Università, nell'ambito della propria autonomia, disciplina l'organizzazione e le funzioni delle proprie strutture in modo da assicurare il più adeguato perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
2. Le strutture amministrative dell'Università sono organizzate in modo da:
 - assicurare la funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività;
 - valorizzare le competenze nel quadro degli obiettivi di qualità perseguiti;
 - evitare la duplicazione di ruoli e funzioni;
 - osservare i principi di collaborazione, flessibilità operativa, responsabilità e sussidiarietà nella definizione dei processi decisionali;
 - promuovere la partecipazione del personale tecnico e amministrativo a programmi internazionali di valorizzazione professionale.

Articolo 48 (Direttore Generale)

1. Il Direttore Generale è responsabile, sulla base degli obiettivi assegnati dal Consiglio di Amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico e amministrativo d'Ateneo. È altresì titolare dei compiti previsti dalla normativa vigente in materia di dirigenza nella pubblica amministrazione, in quanto compatibile.
2. In particolare, spettano al Direttore Generale le seguenti ulteriori competenze:
 - a) partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;
 - b) coadiuva il Rettore, nell'ambito delle materie definite dal Consiglio di Amministrazione e in coerenza con i documenti di programmazione d'Ateneo, nell'elaborazione della proposta del piano triennale di fabbisogno del personale e ne cura l'attuazione con riferimento al personale tecnico e amministrativo;
 - c) propone al Consiglio di Amministrazione il piano triennale, il piano annuale della *performance* organizzativa d'Ateneo nonché la relazione annuale a consuntivo sui risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti;
 - d) cura, per la parte di sua competenza, l'attuazione dei programmi, degli indirizzi e delle direttive degli organi di governo;
 - e) attribuisce e revoca gli incarichi dirigenziali;
 - f) definisce gli obiettivi e i programmi che i dirigenti devono perseguire, alla luce degli indirizzi strategici e del piano annuale della *performance* stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, e ne indirizza e verifica l'attuazione;
 - g) assicura, anche attraverso apposite linee guida, l'omogeneo svolgimento delle funzioni dei dirigenti in relazione all'organizzazione dei servizi e delle procedure di loro competenza;
 - h) nomina i responsabili degli uffici e dei procedimenti, quando non spetti ai dirigenti provvedervi;
 - i) dirige, coordina e controlla l'attività dei responsabili degli uffici dirigenziali e dei servizi tecnico-amministrativi cui non siano preposti dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di loro inerzia;

- j) valuta annualmente le prestazioni dei dirigenti, sulla base dei criteri e delle modalità stabilite dal sistema di misurazione e valutazione della *performance* d'Ateneo, e ne riferisce al Consiglio di Amministrazione;
- k) esercita la potestà disciplinare sui dirigenti e sul personale tecnico e amministrativo;
- l) adotta gli atti relativi all'organizzazione delle articolazioni amministrative e dei servizi tecnico-amministrativi nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo e degli indirizzi strategici e del piano annuale della *performance* deliberato dal Consiglio di Amministrazione;
- m) sovrintende all'attività di organizzazione e gestione del personale tecnico e amministrativo e alla gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
- n) è responsabile della corretta gestione delle risorse, nonché della legittimità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa dell'Ateneo;
- o) adotta gli atti di gestione del personale tecnico e amministrativo, quando non siano di competenza dei dirigenti;
- p) aggiudica gli appalti per forniture, beni e servizi, nell'ambito dei procedimenti di spesa di propria competenza a esclusione di quelli di competenza dei Dipartimenti e delle strutture dotate di autonomia finanziaria; stipula i relativi contratti e ne cura l'esecuzione;
- q) stipula i contratti e le convenzioni di competenza dell'Amministrazione;
- r) propone al Consiglio di Amministrazione le decisioni in materia di liti attive e passive in cui è parte l'Università;
- s) esercita ogni altra competenza prevista dall'ordinamento.

3. Il Direttore Generale presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti, cui sono allegate le relazioni dei singoli responsabili dei servizi e delle strutture decentrate.

Articolo 49 (Conferimento e revoca dell'incarico di Direttore Generale)

1. L'incarico di Direttore Generale è conferito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico, a personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale nell'esercizio di funzioni dirigenziali. Il rapporto è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato, di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile. Il trattamento economico spettante è determinato in conformità a criteri e parametri fissati con decreto del MIUR di concerto con il MEF. Nel caso in cui l'incarico sia conferito ad un dipendente pubblico, lo stesso è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.

2. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico, può revocare anticipatamente l'incarico di Direttore Generale in caso di grave inosservanza delle direttive impartite dagli Organi di governo, risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione delle risorse, mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati.

3. In caso di revoca, o comunque risoluzione o cessazione anticipata del rapporto di lavoro, le funzioni di Direttore Generale sono esercitate, fino alla nomina del successore, da un sostituto proposto dal Rettore e nominato per non più di sei mesi dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico.

4. Il Direttore Generale può designare un dirigente vicario o, in mancanza, un funzionario vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Il vicario è nominato con provvedimento del Direttore Generale e decade alla scadenza o alla cessazione del mandato del Direttore Generale o in caso di revoca motivata dell'incarico.

Articolo 50 (Dirigenza e funzioni dirigenziali)

1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene tramite concorso. Gli incarichi connessi all'esercizio delle funzioni dirigenziali sono attribuiti dal Direttore Generale nel rispetto della normativa vigente e della disciplina collettiva.
2. In caso di carenza di personale dirigenziale a tempo indeterminato e per comprovate e oggettive esigenze di servizio, il Direttore Generale può attribuire incarichi di livello dirigenziale a tempo determinato, nel rispetto delle norme vigenti, a soggetti anche non di qualifica dirigenziale di particolare competenza e qualificazione professionale, determinando preventivamente durata, oggetto e compenso.
3. I dirigenti e i titolari di incarichi di livello dirigenziale curano l'attuazione dei compiti e dei progetti loro assegnati dal Direttore Generale, adottando i relativi atti e disponendo di autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane e strumentali loro assegnate. Degli atti adottati, della gestione posta in essere e dei risultati conseguiti rispondono in via esclusiva.
4. I dirigenti e i titolari di incarichi di livello dirigenziale svolgono altresì le seguenti funzioni:
 - a) formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore Generale;
 - b) organizzano, dirigono, coordinano e controllano l'attività delle articolazioni amministrative, che da essi dipendono, e dei responsabili dei procedimenti, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
 - c) nominano i responsabili dei procedimenti e delle articolazioni amministrative nelle strutture di cui sono responsabili, nel rispetto delle linee guida del Direttore Generale, e provvedono a definire i compiti e a verificare la corretta esecuzione degli stessi segnalando eventuali infrazioni disciplinari;
 - d) provvedono alla valutazione del personale assegnato nel rispetto del principio del merito;
 - e) perseguono gli obiettivi e i programmi assegnati dal Direttore Generale, alla luce degli indirizzi strategici e del piano annuale della *performance* stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
 - f) svolgono i compiti a essi assegnati dal Direttore Generale.

Articolo 51 (Strutture di servizio)

1. Sono strutture di servizio dell'Università:
 - a) Centri di Servizio d'Ateneo;
 - b) Dipartimenti Amministrativi;
 - c) Sistema Bibliotecario d'Ateneo;
 - d) Sistema Museale d'Ateneo.

Articolo 52 (Centri di Servizio e Dipartimenti Amministrativi)

1. I Centri di Servizio d'Ateneo sono istituiti con decreto del Direttore Generale, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, per l'organizzazione e l'erogazione di servizi strumentali alle funzioni istituzionali di interesse generale.
2. Per la gestione di funzioni amministrative particolarmente complesse possono essere istituiti Dipartimenti Amministrativi, anche di tipo interistituzionale, con provvedimento del Direttore Generale, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
3. L'attività e le modalità di funzionamento dei Centri di Servizio e dei Dipartimenti Amministrativi sono disciplinate dal Regolamento generale d'Ateneo.

Articolo 53 (Sistema Bibliotecario d'Ateneo)

1. Il Sistema Bibliotecario d'Ateneo costituisce un sistema coordinato di strutture e di servizi, a supporto delle attività di ricerca e didattiche, con lo scopo di garantire lo sviluppo, la conservazione, la valorizzazione, la gestione e la fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale d'Ateneo nonché la predisposizione di servizi adeguati per l'accesso alle informazioni bibliografiche e ai documenti.
2. Con il Regolamento generale d'Ateneo sono definite le modalità costitutive, organizzative e di funzionamento delle biblioteche, dei fondi librari e archivistici, dei centri di documentazione e del coordinamento centrale, nonché i livelli di responsabilità del personale addetto.
3. Alle Biblioteche è garantita, nell'ambito del Sistema e comunque nel rispetto delle linee di indirizzo degli Organi di governo dell'Ateneo e delle direttive del Direttore Generale, autonomia scientifica e organizzativa.

Articolo 54 (Sistema Museale d'Ateneo)

1. Il Sistema Museale d'Ateneo costituisce un sistema coordinato di strutture e servizi deputato alla raccolta, tutela, arricchimento, classificazione, valorizzazione, studio ed esposizione al pubblico dei beni di interesse storico, artistico, archeologico, scientifico e naturalistico dell'Ateneo che, per pregio, importanza e quantità, non possono considerarsi di pertinenza di altre strutture di ricerca e didattiche.
2. Con il Regolamento generale d'Ateneo sono definite le modalità costitutive, organizzative e di funzionamento dei Musei, nonché i livelli di responsabilità del personale addetto.
3. Ai Musei dell'Ateneo è garantita, nell'ambito del Sistema e comunque nel rispetto delle linee di indirizzo degli Organi di governo dell'Ateneo e delle direttive del Direttore Generale, autonomia scientifica e organizzativa

Articolo 55 (Archivi)

1. L'Ateneo tutela la propria memoria storica fin dalla sua formazione, rappresentata dall'Archivio corrente, di deposito e storico, assicurandone la conservazione ottimale e la fruizione agli studiosi, predisponendo per ciascuna fase gli strumenti atti a garantire la consultazione e l'affidabilità dei documenti, in ambiente tradizionale e digitale.

- TITOLO VI -

NORME GENERALI, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 56 (Composizione degli organi elettivi)

1. I componenti degli organi elettivi, sia monocratici che collegiali, non possono essere eletti più di due volte consecutivamente, salvo che non sia diversamente disposto dal presente Statuto.
2. Un'ulteriore elezione può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo di tempo pari almeno alla durata nominale del mandato.
3. Ai fini del computo della durata del mandato degli organi di governo, sono considerati anche i periodi già espletati nell'Università nella qualità di componente elettivo dell'organo, alla data di entrata in vigore dello Statuto.
4. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti di ruolo a tempo pieno che, a eccezione dei ricercatori a tempo determinato, assicurino un numero di anni di servizio, prima della data di collocamento a riposo, almeno pari alla durata del mandato. Il vincolo della

durata non si applica alle cariche di Presidente dei Comitati per la didattica, Coordinatore o Direttore delle Scuole di specializzazione, dei Corsi di dottorato e di Master universitari.

5. L'elettorato passivo per la rappresentanza studentesca è attribuito agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai Corsi di studio relativi a tutti i titoli di studio indicati all'art. 3, ad eccezione dei Master universitari. Il mandato delle rappresentanze studentesche dura due anni.

6. Il procedimento di rinnovo degli organi d'Ateneo deve essere completato prima della scadenza del mandato in corso. Scaduto il mandato senza che sia stato completato il procedimento di rinnovo, l'organo già in carica esercita, in regime di *prorogatio* per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, l'attività di ordinaria amministrazione e adotta gli atti urgenti e indifferibili. Decorso inutilmente anche tale periodo di *prorogatio*, l'organo decade e le relative funzioni sono esercitate, limitatamente all'attività di ordinaria amministrazione e all'adozione degli atti urgenti e indifferibili, dal Rettore.

7. In caso di anticipata cessazione dalla carica di un componente del Senato Accademico, subentra per lo scorcio residuo di durata dell'organo il primo dei non eletti che ne abbia titolo. Ove ciò non sia possibile, si procede a nuove elezioni entro sessanta giorni; per la rappresentanza degli studenti, l'elezione viene effettuata in seno al Consiglio Studentesco. Ai fini del computo del limite dei mandati, viene considerato anche il mandato svolto parzialmente per cessazione dalla carica o subentro.

8. In caso di anticipata cessazione dalla carica di un componente designato nel Consiglio di Amministrazione, subentra per un intero mandato un nuovo membro designato secondo le stesse modalità entro sessanta giorni. In caso di anticipata cessazione dalla carica di un rappresentante degli studenti, subentra per lo scorcio di mandato il primo dei non eletti che ne abbia titolo e, ove ciò non sia possibile, si procede a nuova elezione entro sessanta giorni, in seno al Consiglio Studentesco.

9. In caso di anticipata cessazione dalla carica di un organo monocratico, ad eccezione del Rettore, l'elezione è indetta entro sessanta giorni e il nuovo eletto assume l'incarico all'atto della nomina e lo conserva per tutta la durata del mandato dell'organo.

10. Chiunque, senza giustificato motivo, non partecipa per tre volte consecutive alle adunanze dell'organo collegiale di cui è componente elettivo o designato, decade dal mandato.

11. La partecipazione a organi collegiali o monocratici, ove non diversamente previsto dal presente Statuto, non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Articolo 57 (Incompatibilità e divieti)

1. Non è possibile fare parte contemporaneamente di più di un organo tra il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione e il Nucleo di Valutazione d'Ateneo, salve diverse previsioni normative, dello Statuto e dei Regolamenti. Non è inoltre possibile ricoprire contemporaneamente due delle seguenti cariche: Rettore, Direttore di Dipartimento, Direttore di Dipartimento ad Attività Integrata, Direttore di Dipartimento Interaziendale, Presidente delle Strutture di raccordo. La carica di Pro Rettore Vicario e quella di componente del Collegio di Disciplina è incompatibile con ogni altra carica istituzionale nell'Università e negli enti e strutture strumentali della stessa.

2. In particolare, ai componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione è fatto divieto di:

a) ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore limitatamente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, e, per i Direttori di Dipartimento, limitatamente al solo Senato, qualora risultino eletti a farne parte;

- b) essere componente di altri organi dell'Università, salvo che, per i docenti, dei Consigli dei Dipartimenti e delle Strutture di raccordo, dei Comitati per la didattica, dei Centri di ricerca, dei Consigli delle Scuole di Specializzazione, nonché, per le rappresentanze studentesche, del Consiglio Studentesco;
 - c) ricoprire il ruolo di Direttore delle Scuole di Specializzazione;
 - d) rivestire, per tutta la durata del mandato, incarichi pubblici elettivi di natura politica;
 - e) fare parte del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione d'Ateneo o del Collegio dei Revisori dei conti di altre Università italiane statali, non statali o telematiche;
 - f) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e negli organismi nazionali di valutazione e controllo.
3. Coloro che abbiano rivestito incarichi pubblici elettivi di natura politica nei tre anni precedenti non possono ricoprire la carica di consigliere di amministrazione.
4. L'elezione a una carica incompatibile o comunque non cumulabile con altra già ricoperta comporta il dovere di optare per una delle cariche entro dieci giorni dalla proclamazione dei risultati. Nel caso di mancata opzione, l'eletto decade dalla carica precedentemente ricoperta.

Articolo 58 (Pari opportunità nella composizione degli organi d'Ateneo)

1. La composizione degli organi elettivi d'Ateneo avviene nel rispetto del principio delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici. L'Università promuove l'applicazione di tale principio anche nelle procedure elettorali definite nel relativo Regolamento.
2. La composizione del Consiglio di Amministrazione e degli altri organi non elettivi d'Ateneo avviene garantendo una armonica presenza di entrambi i sessi.
3. La Comunità universitaria si impegna a promuovere un'equilibrata presenza di genere nella composizione degli organi.

Articolo 59 (Revisione dello Statuto)

1. L'iniziativa per la revisione dello Statuto può essere assunta dal Rettore, dal Consiglio di Amministrazione, dal Consiglio Studentesco, da un Consiglio di Dipartimento, da un terzo dei componenti del Senato Accademico, da un decimo dei dipendenti.
2. Il Senato Accademico, previo parere favorevole reso a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, delibera a maggioranza assoluta l'adozione della proposta di revisione dello Statuto. Su di essa si pronunciano i Consigli di Dipartimento e il Consiglio Studentesco, entro sessanta giorni dall'adozione della proposta. Nei successivi sessanta giorni e tenuto conto dei pareri pervenuti, il Senato Accademico delibera l'approvazione definitiva della revisione a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto.
3. È comunque vietata la modifica delle disposizioni sull'elezione del Rettore a partire da un anno prima della scadenza del suo mandato.

Articolo 60 (Disposizioni transitorie)

1. Gli organi collegiali e monocratici, a eccezione del Rettore, il cui mandato è ancora in corso alla data di entrata in vigore del presente Statuto decadono all'atto di costituzione dei nuovi organi.
2. Gli organi collegiali e monocratici, a eccezione del Rettore, il cui mandato sia scaduto entro la data del 29 luglio 2011, restano in carica fino alla costituzione dei nuovi organi.

3. Il mandato del Rettore in carica alla data di entrata in vigore della legge n. 240/2010 e dello Statuto è prorogato di due anni e non è rinnovabile.

Articolo 61 (Entrata in vigore)

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.